



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 491 del 27/06/2017

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – modifiche e integrazioni alla precedente deliberazione n. 372/2017 relativa alla sottomisura 6.1 “aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”.

La Giunta regionale

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 372 del 16/5/2017, avente per oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Apertura del bando per la presentazione di domande di aiuto sulla sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”;

Richiamato l'allegato A alla predetta deliberazione, dal titolo sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” focus area 2.b Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 “Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”.

Visto in particolare il capitolo “Progetto integrato”, che si trova all'interno del suddetto allegato A;

Atteso che la definizione di progetto integrato, data nel capitolo sopra citato, non concorda completamente con analoga definizione data per la sottomisura 4.1 in attuazione delle precedenti deliberazioni n. 1394/2015, n. 612/2016 e n. 809/2016, generando pertanto qualche difficoltà di applicazione per i beneficiari che intendono presentare progetti integrati composti da interventi riferibili alla sottomisura 6.1 e alla sottomisura 4.1;

Ritenuto pertanto necessario modificare la definizione di progetto integrato, all'interno dell'allegato A già più volte citato, in modo da garantire la corrispondenza biunivoca tra le due sottomisure in merito a questo aspetto, fatte salve le peculiarità della sottomisura 6.1 previste dalla regolamentazione europea e dal programma di sviluppo rurale della Liguria;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

1. Di sostituire, per i motivi meglio precisati in premessa, il testo del capitolo “Progetto integrato” - all'interno dell'Allegato A alla precedente deliberazione n. 372 del 16/5/2017 - con il testo seguente:
<<Progetto integrato>>

Il progetto integrato è definito, al capitolo 8.1 del PSR, come “progetto di sviluppo aziendale di un beneficiario che attiva contemporaneamente più operazioni che rientrano in almeno due diverse misure”.

Il progetto integrato pertanto deve prevedere di attivare degli interventi, che rientrano in almeno due diverse misure del PSR, proposti dal beneficiario attraverso la redazione di un piano aziendale di sviluppo (PAS). La contemporaneità è assolta se gli interventi previsti della misura abbinata sono realizzati entro la scadenza del PAS.

Ai fini del presente bando, nel caso il PAS preveda la realizzazione di investimenti per i quali il giovane agricoltore prevede di presentare una domanda a valere sulla sottomisura 4.1, si deve tenere conto della disposizione di cui al capitolo 8.2.6.3.1.6. “Condizioni di ammissibilità” del

PSR, punto 6, secondo la quale *“L’attuazione del piano aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell’aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data della concessione dell’aiuto”*.

Inoltre, come previsto dal paragrafo *“importo del sostegno”* del presente bando, Il premio viene erogato in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. La prima rata, pari al 50% dell'importo del premio, dopo l'avvio dell'attività. L'erogazione della seconda rata del sostegno, pari al 50%, è subordinata alla corretta e completa attuazione del piano aziendale di sviluppo.

Infine, il paragrafo *“Impegni e obblighi del beneficiario”* del presente bando stabilisce che *“Tutte le condizioni che hanno determinato l’attribuzione di punteggi in base ai criteri di selezione definitivi devono essere rispettate anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. Laddove il punteggio non venga rispettato, l’ente istruttore procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull’importo del contributo complessivamente ammesso con l’atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto = 1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso)”*.

Di conseguenza, il punteggio di cui al punto 4 *“criteri di selezione”* del presente bando – con riferimento ai progetti integrati con la sottomisura 4.1 – può essere confermato, in sede di domanda di pagamento del saldo della sottomisura 6.1, solo se:

1. gli investimenti relativi alla misura 4.1, inseriti nel PAS, sono stati realizzati e conclusi entro il termine previsto per la realizzazione del PAS della sottomisura 6.1;
2. la spesa ammissibile, valutata in sede istruttoria al momento della presentazione della/e domanda/e di sostegno a valere sulla sottomisura 4.1, non si discosta significativamente – cioè in misura tale da non determinare una riduzione del punteggio – da quella dichiarata nel PAS della sottomisura 6.1.

Resta fermo che, se il punteggio rideterminato in sede di domanda di pagamento sarà risultato inferiore al punteggio minimo previsto da questo bando (16 punti), l’intera domanda decadrà e l’eventuale anticipo già liquidato dovrà essere recuperato.

2. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.